



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2456 di data 5 febbraio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica del Buffaure, in Comune di Pozza di Fassa;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione della pista.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 gennaio 2018, con la quale la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Pozza di Fassa, Piazza de Sén Nicolò, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la sistemazione del tratto terminale della pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa - Buffaure, in Comune di Pozza di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi, datati 19 gennaio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede interventi di sistemazione del tratto finale della pista, tra quote 1353 e 1347 m.s.l.m. effettuando l'innalzamento del piano pista di circa 1.5 m per uno sviluppo di 110 m riportando materiale proveniente da un vicino scavo per una realizzazione edilizia per un volume approssimativo di 1800mc.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Buffaure S.p.A., con sede in Pozza di Fassa, Piazza de Sén Nicolò, 4, all'esecuzione di lavori per la sistemazione del tratto terminale della pista da sci da discesa n. 11/5/2 denominata "BUFFAURE", ubicata nella stazione sciistica di Pozza di Fassa - Buffaure, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - il riporto andrà distribuito a regola d'arte in maniera tale che i raccordi con il terreno circostante risultino impercettibili; il materiale impiegato dovrà essere di buona qualità e possibilmente reperito in loco;
3. di dare atto che il Servizio impianti a fune e piste da sci si riserva di poter apportare in corso d'opera varianti di dettaglio alle previsioni progettuali al fine di adeguare il tracciato sciistico a condizioni di migliore sicurezza e funzionalità;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr